

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1294/2014 DELLA COMMISSIONE
del 4 dicembre 2014

che modifica il regolamento (CE) n. 1238/95 riguardo all'importo della tassa di domanda e della tassa per l'esame tecnico da pagarsi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 113,

previa consultazione del consiglio di amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1238/95 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce disposizioni concernenti l'importo della tassa di domanda da pagarsi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (nel prosieguo «l'Ufficio») per il disbrigo delle domande per la concessione di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali.
- (2) In base all'esperienza acquisita dall'Ufficio in merito alle spese inerenti al disbrigo delle domande di concessione della privativa comunitaria per ritrovati vegetali che non sono valide, è opportuno ridurre l'importo della tassa di domanda trattenuto dall'Ufficio.
- (3) L'articolo 8, paragrafo 1, e l'allegato I del regolamento (CE) n. 1238/95 stabiliscono l'importo delle tasse per l'organizzazione e la realizzazione dell'esame tecnico di una varietà costituente oggetto di domanda di privativa comunitaria per ritrovati vegetali (tassa per l'esame tecnico).
- (4) Per quanto riguarda l'esame tecnico di varietà per le quali materiale contenente componenti specifici debba essere utilizzato a più riprese per la produzione di materiale, l'esperienza ha dimostrato che le spese inerenti a tale esame possono variare notevolmente da un caso all'altro. La tassa per l'esame tecnico dovrebbe coprire le spese inerenti all'esame tecnico della varietà e a ciascun elemento specifico della varietà. In tali casi non è pertanto opportuno fissare alcun massimale per quanto riguarda la tassa per l'esame tecnico.
- (5) L'esperienza acquisita in relazione all'esame tecnico indica inoltre che l'importo complessivo delle tasse per l'esame tecnico riscosse dall'Ufficio non copre l'importo complessivo delle tasse che l'Ufficio deve versare agli uffici d'esame. In linea di principio, le tasse riscosse dall'Ufficio dovrebbero tuttavia coprire le tasse che esso versa. Le tasse di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1238/95 dovrebbero pertanto essere aumentate. I gruppi di spesa di cui al medesimo allegato dovrebbero nel contempo essere semplificati.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1238/95.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente della privativa comunitaria per ritrovati vegetali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1238/95 è così modificato:

1) all'articolo 7, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7. Nel caso in cui venga versata la tassa di domanda ma la domanda non risultasse valida ai sensi dell'articolo 50 del regolamento di base, l'Ufficio trattiene 200 EUR dalla tassa di domanda e rimborsa la differenza al momento della notifica al richiedente delle carenze rilevate nella domanda.»

⁽¹⁾ GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1238/95 della Commissione, del 31 maggio 1995, recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio riguardo alle tasse da pagarsi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (GU L 121 dell'1.6.1995, pag. 31).

